

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LENER	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LENER RAFFAELE

Nella seduta del 20/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso depositato l'11 febbraio 2015, il ricorrente espone di aver sottoscritto con l'intermediario resistente, in data 12 dicembre 2012, un contratto di finanziamento finalizzato all'espletamento di lavori di ristrutturazione e migliorie del complesso aziendale per un importo totale finanziato di euro 100.000,00, con un Tasso Annuo Nominale ("TAN") del 12,300%, un Tasso Annuo Effettivo Globale ("TAEG") del 14,070% e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo più 3 punti percentuali.

Riferisce il ricorrente che al contratto sono stati applicati, al momento della stipula, interessi superiori al c.d. "tasso soglia usura" individuato dalla Banca d'Italia, e che il piano di ammortamento c.d. "alla francese" predisposto dall'istituto di credito ha incrementato in modo occulto il costo del finanziamento, determinandone l'incertezza e superando il tasso soglia di cui sopra.

Il reclamo, datato 11 dicembre 2014, veniva riscontrato negativamente dall'intermediario con lettera del 28 gennaio 2015, con la quale la banca difendeva la correttezza del proprio operato e affermava di non aver applicato interessi usurari né anatocistici.

Pertanto il ricorrente chiede a questo Arbitro di ordinare all'istituto di credito la restituzione di tutte le somme già percepite a titolo di interesse e la riconduzione del debito residuo alla sola sorte capitale.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente rileva l'infondatezza del ricorso, in quanto basato sull'erronea sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio. Al riguardo, parte resistente, sottolineando la diversa natura dei suddetti tassi di interesse, rileva che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – gli stessi non possano sommarsi essendo destinati ad una distinta applicazione: al normale corso rapporto il primo e ai soli casi di patologia dello stesso il secondo.

La stessa Banca d'Italia – osserva l'intermediario – nei chiarimenti del luglio 2013, ha affermato che gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa sull'usura, sono esclusi dal calcolo del TEG in quanto non dovuti al momento dell'erogazione del credito.

Inoltre – specifica l'intermediario – il tasso corrispettivo applicato all'epoca della pattuizione delle condizioni contrattuali risulta pari al 12,30%, e quindi ben al di sotto del tasso soglia usura fissato dalla Banca d'Italia per il periodo 1 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013 (17,3125%) con riferimento alla categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. Anche il tasso di mora, essendo stato stabilito nella misura di 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo, risulta quindi attestarsi al di sotto del predetto tasso soglia.

In ogni caso, l'istituto di credito segnala di non aver mai applicato alcun interesse di mora al ricorrente, essendosi quest'ultimo mostrato sempre regolare nel pagamento delle rate del finanziamento, il quale, peraltro, è stato rimborsato anticipatamente in data 16 dicembre 2014.

Con riferimento al sistema di ammortamento alla francese, il resistente obietta di aver calcolato gli interessi in misura semplice, imputando il rimborso alla quota di interessi e a quella del capitale, e di non aver mai applicato interessi anatocistici.

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

La fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio concerne la sussistenza del diritto del ricorrente di vedersi restituire le somme rimosse in modo illegittimo dall'istituto resistente a titolo di interessi.

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, gli interessi pattuiti al momento della stipulazione del finanziamento risultano superiori a quelli indicati dal tasso soglia usura individuato dalla Banca d'Italia e pertanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 1815 c.c. gli interessi sulle somme erogate dall'intermediario non sono dovute. Da ultimo, il ricorrente chiede il rimborso di quelli già pagati.

L'intermediario replica che al fine di determinare il superamento della soglia antiusura gli interessi corrispettivi non devono essere sommati a quelli moratori, trattandosi di interessi di differente natura, ciascuno con le proprie modalità di computo e di applicazione.

A fronte di tali argomentazioni, si richiama l'ormai consolidato orientamento del Collegio di Coordinamento sul punto, il quale esclude la correttezza della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della valutazione sul superamento del tasso soglia. Questo indirizzo si fonda, innanzitutto, sull'assenza di riferimenti normativi tali da giustificare una simile operazione di calcolo e sul fatto che la stessa giurisprudenza di legittimità non ha mai sostenuto la praticabilità del cumulo dei differenti tassi di interesse affermando, diversamente, l'antitetico principio in base al quale il tasso di mora deve essere contenuto all'interno del tasso soglia (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 350 del 2013).

A tal proposito, si rileva anche la necessità di una perfetta simmetria tra l'interesse concretamente pattuito dalle parti e quello rilevato ai fini della determinazione del tasso soglia per cui la medesima voce del costo del credito deve essere stata presa in considerazione nella determinazione del tasso soglia. In altri termini, come risulterebbe

scorretto confrontare gli interessi corrispettivi pattuiti in relazione ad una specifica operazione di credito con i tassi soglia determinati con riferimento ad una diversa tipologia di operazione, altrettanto inesatto sarebbe calcolare il costo del credito ai fini della valutazione di usurarietà in base agli interessi moratori che non concorrono alla determinazione del tasso soglia (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 3412/2014 e 3955/2014).

Sulla stessa linea si è espressa la giurisprudenza di merito nei suoi più recenti arresti, affermando che “il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora non ha validità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia giacché gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero (come in effetti hanno) funzione e natura del tutto differenti” (cfr. Trib. Milano 03/12/2014 e Trib. Roma, ordinanza, 16/09/2014).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il superamento del tasso soglia debba essere valutato distintamente con riferimento all'interesse corrispettivo e a quello moratorio.

Tanto premesso, dal momento che nel caso di specie né il tasso corrispettivo né quello moratorio, autonomamente considerati, superavano, alla data di stipula, il tasso soglia antiusura relativo al quarto trimestre del 2013 (categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”) (17,3125%), la doglianza in esame deve ritenersi infondata e, quindi, non meritevole di accoglimento.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta l'applicazione da parte dell'intermediario del regime dell'interesse composto in luogo di quello semplice attraverso la predisposizione di un piano di ammortamento alla francese, il quale avrebbe provocato un incremento occulto del costo del credito, rendendolo incerto e attestandolo al di sopra della soglia antiusura.

L'intermediario replica che il criterio di ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi e non genera forme di anatocismo.

A tal fine è utile notare come questo tipo di ammortamento, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo, può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare oscuro al cliente al momento delle conclusioni del contratto. L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato (v., in termini, le decisioni di questo Collegio n. 1130/2011, n. 3797/2012 e n. 422/2013. V. anche Collegio di Milano, n. 1280/2012).

Nel caso di specie, il piano di ammortamento è allegato al contratto e indica chiaramente quota capitale e quota interessi di ciascuna singola rata, nonché il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento stesso. Sembra pertanto esclusa ogni incertezza in merito al reale costo del credito.

Laddove la contestazione del ricorrente fosse da intendere nel senso che l'ammortamento alla francese dia luogo ad anatocismo, è pacifico l'orientamento dell'ABF nell'escludere tale effetto, in quanto “il c.d. metodo alla francese, utilizzato molto frequentemente dalle banche per il piano di ammortamento dei mutui, è stato oggetto di interpretazioni alterne da parte della giurisprudenza di merito, che ha evidenziato criticità non confermate da sentenze più recenti nel tempo (v. al riguardo Dec. di questo Collegio n. 3267 del 15/10/2012 in cui sono indicati i diversi orientamenti giurisprudenziali). Nelle decisioni di questo Arbitro il predetto criterio di ammortamento è stato ritenuto legittimo, precisandosi, in particolare, che lo stesso non determina alcuna forma di anatocismo (v. fra le altre, oltre alla cit. Dec. n. 3267/2012, Dec. n. 1061/2012, n. 6769/2013, alle cui motivazioni si fa rinvio)” (Decisione n. 2358/2014).

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA